

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70-Approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 1/Area 1[^]/S.G. del 4 gennaio 2021 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino Scilla ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/5/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141 Disposizioni in materia di agricoltura sociale;

VISTO l'art 41 della legge regionale n. 16 del 11 agosto 2017, GURS n. 35 del 25 agosto 2017, che istituisce l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea cui sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49 comma 1 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 200 del 28 maggio 2020 della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1398 del 04/07/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Dimino l'incarico di Dirigente del Servizio III - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader, del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art 98 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, nel quale, tra l'altro, è previsto l'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell'atto;

VISTO l'atto di indirizzo dell'Assessore pro tempore n. 2298/GAB del 15/06/2020;

RITENUTO di dare attuazione al predetto atto d'indirizzo assessoriale mediante l'emanazione delle "**Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale**";

VISTA la nota n. 132 del 04/01/2021 con la quale il Dirigente Generale ha avviato la concertazione con l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e con l'Assessorato regionale della Salute;

VISTE le uniche osservazioni pervenute con nota n. 8483 del 15/02/2021 dall'Assessore alla Salute con la quale vengono evidenziate delle integrazioni al documento denominato "Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di operatore di Agricoltura Sociale", integralmente accettate;

VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 286 del 1/7/2021 ove viene dato atto che l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, con nota prot. 3643 del 1/7/2021, ha comunicato che la III Commissione legislativa, nella seduta n. 191 del 23/06/2021, ha deliberato di esprimere parere favorevole, senza osservazioni sulle "Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale",

VISTO che la predetta delibera di Giunta di Governo n. 286 del 1/7/2021 ha apprezzato la proposta sulle "Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale"

dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e con l'Assessore per la salute;

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI,

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvate le “**Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale**” che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9 nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Palermo, 12 luglio 2021

L'ASSESSORE
Antonino Scilla*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura Sociale

Premessa

La Regione Siciliana promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale, e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali. Si individua infatti nell'intero ambiente agricolo il valore preminente di sistema di opportunità e di risorse specifiche che possono favorire l'apprendimento necessario per i processi di autodeterminazione, acquisizione del ruolo sociale, del senso di responsabilità, attraverso la formazione e il tutoraggio specializzato delle persone fragili.

La legge 18 agosto 2015, n. 141, all'art. 3, stabilisce che al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adeguino qualora necessario, le proprie disposizioni in materia. L'adeguamento delle disposizioni regionali risponde ai seguenti obiettivi:

- consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2;
- rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.

Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le modalità riportate nell'articolo 5 delle presenti disposizioni, nelle more della definizione delle linee guida da parte dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 141/2015. Le linee guida conterranno indicazioni *“per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione”*.

Il riconoscimento come “operatori di agricoltura sociale” è concesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, di concerto con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute.

Dal riconoscimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le aziende agricole e le cooperative sociali riconosciute come operatori di agricoltura sociale dalla Regione Siciliana saranno inseriti nell'elenco ufficiale degli operatori di agricoltura sociale, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. L'elenco sarà aggiornato ogni tre anni.

Negli articoli seguenti si riportano i requisiti minimi e le modalità di svolgimento di ciascuna delle quattro attività nelle quali si estrinseca l'agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 141/2015, possono svolgere una o più attività di agricoltura sociale a condizione che soddisfino i requisiti indicati per ciascuna tipologia di attività, in coerenza con quanto previsto nel D.M. n. 12550 del 21 dicembre 2018 che definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli "operatori di agricoltura sociale" dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014, di persone svantaggiate, secondo l'art. 4 della Legge 8/11/1991 n.381 e s.m.i., e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Articolo 2

Requisiti minimi e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale

1. Possono richiedere il riconoscimento di operatori di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli, come definiti all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in linea con quanto disposto con l'art. 2 della Legge 141/2015.
2. Per quanto concerne le cooperative sociali il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte deve essere prevalente. Nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.

3. Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte dall'imprenditore agricolo singolo o in associazione con le cooperative sociali (di cui alla L. 381/1991), con le imprese sociali (di cui al Dl. 3 luglio 2017 n. 112), con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1 comma 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328.
4. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per il territorio, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati.
5. Tutte le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 1 devono essere svolte con l'accompagnamento di un tutor aziendale, con competenze agricole e/o agronomiche. Il tutor, che potrà essere anche il datore di lavoro, deve essere in possesso di una laurea o di un diploma di scuola media superiore di secondo grado (tra questi: agrotecnici, agronomi, laureati in scienze naturali, tecnologi alimentari, laureati in scienze naturali e laureati in scienze biologiche, e laurea equipollenti, lavoratori agricoli con documentata esperienza nel tutoraggio e nella gestione di attività agricole (impiegato da almeno due anni nel settore agricolo con almeno due anni di documentata esperienza nel tutoraggio di inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati).
6. Le attività di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto stabilito dalla legge 141/2015 all'articolo 2 comma 3, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
7. Le attività di agricoltura sociale, definite all'articolo 1, devono essere svolte regolarmente e con continuità per una durata minima di tre anni, anche se con carattere stagionale. Nel caso in cui le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa almeno per tre mesi all'anno.
8. Gli operatori che richiedono il riconoscimento possono svolgere una o più di dette attività, purché soddisfino i requisiti specifici per ogni attività.

2.1 Attività di inserimento socio-lavorativo

L'attività può essere realizzata attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.

Nel caso in cui siano avviati tirocini, devono essere verificate e certificate le competenze acquisite, così come previsto nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale di cui all'Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 e 86/CSR del 25 maggio 2017 sanciti in Conferenza Stato Regioni.

L'attività di inserimento socio-lavorativo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, può riguardare:

- lavoratori con disabilità, definiti ai sensi dell'art. 2, nn. 3) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
- lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'art. 2, n. 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
- persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i.
- minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla privacy.

Il numero dei destinatari deve essere costituito da:

- almeno 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti;
- almeno 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da 16 a 20 unità;
- almeno il 10% del totale degli addetti, per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative.

L'esercizio di attività di agricoltura sociale che prevede l'inserimento di lavoratori con disabilità, ai sensi dell'art. 2, n. 3), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, rende necessario un adeguamento degli spazi e delle strutture, che permettano la presenza di spazi destinati alla formazione di piccoli gruppi di utenti tutorati e garantiscano la sicurezza dei locali e la loro fruibilità. È necessario, inoltre, prevedere la facilitazione delle attività lavorative attraverso l'uso di comunicatori per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, strategie multimediale, uso di audiovisivi, cartellonistica e ogni strategia visiva necessaria prioritariamente per le persone fragili con disabilità intellettive, sensoriali, disturbi dello spettro autistico.

Le attività di inserimento lavorativo sono rivolte anche a tutti i soggetti svantaggiati e con diverse tipologie di disagi. Per ogni tipologia di soggetto e di progetto avviato sarà cura dell'equipe multi disciplinare, di seguito specificata, definire gli specifici percorsi abilitativi avvalendosi di professionisti con documentata esperienza.

Per l'inserimento di lavoratori con disabilità, ai sensi dell'art. 2, n. 3), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 compresi i soggetti con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto delle linee guida nazionali e del piano unitario regionale dell'autismo, "l'operatore di agricoltura sociale" si deve avvalere dell'ausilio di operatori/professionisti con almeno 2 anni di esperienza presso strutture pubbliche o private appartenenti alle seguenti categorie:

- educatori professionali;
- tecnici della riabilitazione logopedica e psichiatrica;
- psicologi abilitati;

Per i lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'art. 2, n. 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 "l'operatore di agricoltura sociale" si deve avvalere dell'ausilio di operatori/professionisti con almeno 2 anni di esperienza presso strutture pubbliche o private appartenenti alle seguenti categorie:

- educatori professionali
- psicologi abilitati;
- psicoterapeuti, abilitati e che abbiano terminato il percorso di psicoterapeuta
- assistenti sociali e sociologi

2.2 Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, della legge 141/2015, devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola. Ciò significa che, in generale, possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari a disposizione degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni, a condizione che siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.

Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali sono svolte, nel rispetto delle normative vigenti e delle leggi regionali in attuazione delle stesse, per una durata temporale minima di 36 mesi, avvalendosi eventualmente anche di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.

Le attività in oggetto possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, come tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente.

2.3 Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative

Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 141/2015, devono essere svolti prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

Tali attività sono realizzate in collaborazione con figure professionali, in possesso di specifici requisiti di idoneità ai sensi della normativa vigente, tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei Piani sanitari regionali per una durata temporale minima di 36 mesi.

Nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali, come definite con decreto dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, è necessaria la presenza di figure professionali specifiche preposte all'erogazione dei servizi in oggetto, ossia:

- a. coadiutore degli animali
- b. responsabile del progetto
- c. referente dell'intervento
- d. responsabile delle attività
- e. medico veterinario esperto in Interventi Assistiti con Animali (IAA)

La partecipazione alle attività deve essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

Fanno parte delle attività di cui al presente paragrafo anche le tipologie di intervento previste dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, ossia:

- a. le terapie assistite con animali (TAA)
- b. l'educazione assistita con animali (EAA)
- c. l'attività assistita con animali (AAA)
- d. le cosiddette terapie ortoculturali

Ai programmi TAA, AAA e EAA sono ammessi esclusivamente animali appartenenti a specie domestiche, di età non inferiore a dodici mesi, che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto; i cani ospitati nei canili possono essere, eventualmente, impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario specialista in comportamento animale; il cane e l'operatore sono formati in coppia.

Gli animali devono essere regolarmente sottoposti ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.

I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA e EAA, ai quali sono destinati, sono svolti senza alcuna coercizione o maltrattamento e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto, senza l'utilizzo di stimoli avversativi, al fine di garantire l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.

L'avvio delle attività di cui al presente paragrafo deve essere notificato alle Autorità competenti in materia socio-sanitaria, ove previsto dalla normativa di settore.

2.4 Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità

Le attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge 141/2015, devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

Tali progetti devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definite a livello regionale in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità.

Per le attività svolte nelle fattorie didattiche, si rimanda alle leggi regionali vigenti in materia. L'elenco degli operatori di agricoltura sociale non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia.

Articolo 3

Strutture

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di cui ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali, igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

Possono essere adibiti all'esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture già presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., purché risultino idonee all'esercizio delle attività di agricoltura sociale e siano conformi alle normative succitate.

Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.

Inoltre, qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale vengano svolti interventi di Terapia Assistita con Animali (TAA) o di Educazione Assistita con Animali (EAA), di cui all'Accordo Stato – regioni n. 60 del 25/03/2015 sul documento recante "Linee guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)", recepito con D. A. n. 473 del 23/03/2016, la struttura deve essere in possesso del Nulla Osta rilasciato dall'ASP competente per territorio ed iscritta nell'elenco regionale previsto dal D.A. n.122 del 23/01/2018.

I fabbricati di cui al comma 2, destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, come previsto dall'articolo 5 dalla legge 141/2015, mantengono a tutti gli effetti il riconoscimento di ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 4

Requisiti necessari per il riconoscimento

Tutti i soggetti interessati, per conseguire il riconoscimento come **Operatori di Agricoltura Sociale**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, fermo restando il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza da accertare, in fase di segnalazione certificata d'inizio attività al Comune, da parte dei soggetti competenti:

- a) attività agricola realmente presente e comprovata dalla documentazione contabile e dalla presentazione del fascicolo aziendale aggiornato (agricoltore attivo);
- b) disponibilità di spazi e locali adeguati e sufficienti per svolgere le azioni proposte;
- c) disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale;
- d) dotazione di servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai disabili, e di lavabi con acqua potabile;
- e) in dipendenza delle attività da svolgere è preferibile che l'azienda sia facilmente raggiungibile da pullman, e che possieda adeguati spazi di manovra e idonee strade di accesso al centro aziendale;
- f) chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori;
- g) in presenza di attività zootecnica, assenza di zoonosi pericolose per la salute umana e rispetto della normativa in materia di igiene e benessere degli animali;
- h) le aree coltivate destinate allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, preferibilmente devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica;
- i) devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni dedicati alle attività di agricoltura sociale, in modo da garantire l'assenza di pericoli per i beneficiari delle attività;
- j) disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione;
- k) polizza assicurativa come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 5

Procedure e modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale

1. Il riconoscimento di operatore di agricoltura sociale è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con decreto a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura su proposta del Dirigente del Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – Leader" del Dipartimento Agricoltura,

di concerto con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute, e rilascio di apposito **certificato di iscrizione**. Il Certificato di operatore di agricoltura sociale è rilasciato all'azienda agricola o cooperativa sociale ed è concesso al titolare e/o rappresentante legale dell'azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni. L'iscrizione all'elenco non è cedibile a terzi.

2. L'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale è tenuto e aggiornato dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana.
3. L'acquisizione dell'accreditamento e il rilascio del certificato non assolvono all'obbligo di presentazione della segnalazione d'inizio attività al Comune competente per il territorio, da parte dell'imprenditore agricolo titolare.
4. Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda agricola o della cooperativa sociale, interessata ad ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, deve inviare apposita domanda indirizzata a: **Assessorato regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader”, Via Cimabue n. 2 - 90145 Palermo**
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa, alle domande di accreditamento devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del fascicolo aziendale aggiornato;
 - b) relazione tecnica con la descrizione dell'azienda, che deve contenere almeno l'illustrazione chiara ed esaustiva dei seguenti punti:
 - possesso dei requisiti previsti all'art. 2 e 4 delle presenti disposizioni;
 - spazi e locali interessati dallo svolgimento delle attività di agricoltura sociale che si prevede di svolgere;
 - attività di agricoltura sociale, come illustrate all'art. 1 delle presenti disposizioni, che si prevede di svolgere;
 - attrezzature, strumenti e metodologie da utilizzare per la corretta gestione delle attività di agricoltura sociale proposte;
 - categorie e numero di soggetti destinatari dei servizi;
 - eventuale ricorso a figure professionali specifiche e/o attivazione di collaborazioni o convenzioni con soggetti terzi, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) relazione descrittiva a firma del richiedente l'iscrizione nell'elenco degli **O.A.S.** e documentazione comprovante gli accordi di collaborazione con Enti pubblici e/o professionisti abilitati a effettuare prestazioni di tipo socio-assistenziale (dichiarazioni d'intenti, convenzioni, accordi di partenariato);
 - d) qualora sia prevista la collaborazione con enti pubblici, copia degli atti con i quali i competenti organi degli eventuali enti pubblici deliberano la partecipazione al progetto ed eventuali oneri a carico;
 - e) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con copertura specifica per i visitatori;
 - f) autodichiarazione di iscrizione alla camera di commercio;
 - g) contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi;
 - h) autodichiarazione attestante la regolare assunzione di manodopera, dalla quale, in linea con quanto previsto con legge 29 ottobre 2016, n. 199 e s.m.i., si evinca il numero di

giornate lavorative dichiarate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

- i) studi di fattibilità per l'analisi dell'impatto e della ricaduta nella zona interessata degli interventi previsti nel progetto di agricoltura sociale.
6. Nel caso in cui si tratti di cooperative o società è necessario inoltre presentare:
- a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) delibera dell'organo competente che approva l'iniziativa;

Articolo 6

Istituzione e funzioni dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, con le seguenti funzioni:
 - a) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la raccolta e la diffusione di informazioni e l'individuazione di buone pratiche regionali;
 - b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, comprese quelle per la costituzione di reti regionali degli operatori di agricoltura sociale;
 - c) inquadramento di modelli efficaci di intervento e divulgazione delle buone prassi individuate;
 - d) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, afferente all'Assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro;
 - e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli Enti locali;
 - f) proposizione di azioni finalizzate al coordinamento e ad una migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
 - g) raccolta, valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli di welfare regionale per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali.
2. Dall'istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale resta in carica per la durata di tre anni ed è composto da:
 - a) due rappresentanti per ogni Assessorato coinvolto (agricoltura, famiglia, salute), con formazione specifica sui temi di competenza dell'Osservatorio regionale;
 - b) un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, designato dal Direttore del Centro tenendo conto delle esperienze maturate nel settore dell'agricoltura sociale;
 - c) un rappresentante delle organizzazioni delle cooperative maggiormente rappresentative;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni datoriali agricole maggiormente rappresentative;
 - e) un rappresentante del terzo settore
 - f) un rappresentante dell'agricoltura sociale

La nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale sull'Agricoltura Sociale, compete all'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che, provvede con proprio Decreto. Qualora necessario, l'Assessore Regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, può modificarne e/o integrarne la composizione.

4. Al funzionamento dell'Osservatorio regionale si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 7

Obblighi amministrativi a carico degli operatori di agricoltura sociale

Gli operatori di agricoltura sociale, iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5 delle presenti disposizioni, sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

- esporre in maniera visibile al pubblico il certificato di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e il logo di cui all'articolo 8 delle presenti disposizioni;
- rispettare i limiti e le modalità indicate nel certificato di iscrizione;
- rispettare le vigenti normative statali e regionali in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro;
- mantenere le condizioni di cui al precedente art. 5, punto 5, lett. b. per i tre anni successivi al riconoscimento;
- trasmettere all'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale i dati statistici e le informazioni principali relative all'attività svolta.

Qualora siano riscontrate difformità dei requisiti di cui alle presenti disposizioni, il servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura comunica via PEC al titolare dell'iscrizione all'elenco regionale i motivi di dette difformità, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

In mancanza di controdeduzioni e/o di invio di documentazione giustificativa da parte del titolare dell'iscrizione all'elenco regionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione di preavviso di cancellazione dall'elenco regionale, il servizio competente procederà alla cancellazione.

Articolo 8

Modalità di concessione e uso del logo e sanzioni amministrative

Gli operatori di agricoltura sociale regolarmente iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 si avvalgono del logo, in corso di predisposizione da parte della Regione, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Agricoltura Sociale Sicilia" e la denominazione dell'attività svolta tra quelle individuate all'articolo 1. Il logo deve essere utilizzato soltanto dopo l'avvenuta iscrizione all'elenco regionale e per tutta la durata del mantenimento dell'iscrizione.

L'utilizzo del logo da parte di un soggetto non iscritto all'elenco, così come l'utilizzo di un logo non conforme, è soggetto a sanzione amministrativa.

Articolo 9

Cancellazione dall'elenco regionale

In caso di mancato rispetto di uno degli obblighi di cui all'articolo 8 o del venir meno di uno dei requisiti previsti nelle presenti disposizioni, il servizio competente, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e territoriale e della pesca mediterranea, procede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale di cui all'art. 5.

Articolo 10

Modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori di agricoltura sociale

La Regione Siciliana iscrive in una sezione speciale dell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale i soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni risultano già operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale da almeno due anni.

Il titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola o della cooperativa sociale (di cui all'art. 2 c. 4 della L. 141/2015) interessato al riconoscimento provvisorio presenta, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, istanza via PEC al Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – Leader" con le medesime modalità definite all'articolo 5.

Entro 12 mesi dalla data del riconoscimento provvisorio, i soggetti iscritti nella sezione speciale dell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, che intendano ottenere l'iscrizione alla sezione ordinaria dell'elenco regionale dovranno inoltrare apposita istanza ai sensi dell'articolo 5 delle presenti disposizioni. In mancanza, l'iscrizione provvisoria cesserà di avere effetto dal giorno successivo alla scadenza dei 24 mesi.

L'ASSESSORE

Antonino Scilla*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93